



Lega Nazionale Dilettanti
Delegazione Provinciale di Genova
Via Dino Col 4/4 – 16149 Genova
TEL. (010) 880467 (010) 8317649 FAX. (010) 8371042
Pronto A.I.A. Provinciale 349 7169191
E-Mail; genova.segretario@lnd.it
Sito: <http://www.lnd.it/>

Stagione Sportiva 2018/2019

Comunicato Ufficiale N°56 del 7 Maggio 2019

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI GENOVA

LEGA NAZIONALE DILETTANTI

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Avv. **Alessandro STORLENGHI**, assistito dal rappresentante dell'A.I.A., sig. **Primo Scagni** nella seduta del 07/05/2019 ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL CAMPIONATO TERZA CATEGORIA

GARE DEL 4/05/2019

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

gara GENOA C.F.G. 1999 - LIDO SQUARE F.B.C.

Premesso che, in relazione alla gara GENOA C.F.G. 1999 - LIDO SQUARE F.B.C. del Campionato di Terza Categoria, Girone "A", disputata in data 4/5/19, la Società LIDO SQUARE F.B.C. ha presentato rituale reclamo nei termini regolamentari in ordine al regolare svolgimento della stessa, chiedendo la sospensione della omologazione della gara in quanto la Società GENOA C.F.G. 1999 avrebbe fatto giocare il calciatore n.32 MONTEFIORI Umberto che, tuttavia, in occasione della partita per cui è causa, avrebbe ricoperto già il ruolo di assistente di parte.

Dall'esame della documentazione ufficiale risulta, effettivamente, che il Sig. MONTEFIORI iniziava la gara con il ruolo di assistente di parte e al min. 47 del 1° tempo subentrava al giocatore n.10 della propria squadra.

L'art. 17, c. 5, lett. a) C.G.S. punisce chi "fa partecipare alla gara calciatori squalificati o che comunque non abbiano titolo per prendervi parte".

La regola n.6 del regolamento del giuoco del calcio prevede che "un calciatore che inizia la gara



con funzioni di assistente di parte non può, nella stessa gara, partecipare al gioco come calciatore (tale disposizione non ha valore per l'attività ricreativa e per le gare del Settore Giovanile Scolastico)".

PQM

Questo Giudice Sportivo accoglie il reclamo presentato dalla Società LIDO SQUARE F.B.C. e, ai sensi dell'art. 17 c. 5 lett. a) C.G.S., con riferimento a quanto previsto dalla regola n.6 del Regolamento del Giuoco del Calcio, infligge la sanzione della perdita della gara con il risultato di 0 - 3 nei confronti della Società GENOA C.F.G. 1999 per aver fatto giocare un calciatore che aveva iniziato la gara con il ruolo di assistente di parte;

Dispone, altresì, ai sensi dell'art. 18 C.G.S. di infliggere alla Società GENOA C.F.G. 1999 una ammenda pari ad EURO 50,00;

Dispone, infine, l'inibizione fino al 20/05/19 per il dirigente Sig. SPRIO VINCENZO per aver quest'ultimo, consentito l'impiego di un calciatore che non aveva titolo per partecipare alla gara.

Dispone la restituzione della tassa di reclamo.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETA'

PERDITA DELLA GARA

GENOA C.F.G. 1999

V. delibera.

AMMENDA

Euro 50,00 GENOA CFG 1999

V. delibera.

A CARICO DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 20/05/2019

SPRIO VINCENZO

(GENOA CFG 1999)

V. delibera.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER DUE GARA/E EFFETTIVA/E

GRAFFIONE LUCA

(LIDO SQUARE F.B.C.)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

D AMORE FABIO

(LIDO SQUARE F.B.C.)

AMMONIZIONE (XI INFR)

MARTINO JACOPO

(LIDO SQUARE F.B.C.)



AMMONIZIONE (VII INFR)

ALTOSOLE PAOLO (GENOA CFG 1999)

NDIAYE OMAR

(LIDO SQUARE F.B.C.)

AMMONIZIONE (VI INFR)

AGOSTINI MARCO (LIDO SQUARE F.B.C.)

AMMONIZIONE (III INFR)

DI CRISTINA DOUGLAS (LIDO SQUARE F.B.C.)

AMMONIZIONE (II INFR)

LEONE MIRKO (GENOA CFG 1999)

**Il Segretario
Mauro Dabizzi**

**Il Vice Delegato Provinciale
Italo Boero**

Publicato ed affisso all'albo della Delegazione Provinciale in Genova il 7 Maggio 2019

